



**CONVENZIONE
TRA
REGIONE VENETO
E
ARCH. GIANFRANCO AGOSTINETTO**

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80007590279, rappresentata dall'Arch. Romeo Toffano, nato a Mira il 21.06.1948 nella sua qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e parchi, domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. in data

e

L'Arch. Gianfranco Agostinetto, nato a il, C.F., Partita IVA – residente a Via, con studio a in,

conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1. La Regione affida al professionista sopraccitato, che accetta, l'incarico di consulenza tecnico specialistica in materia di pianificazione territoriale e valutazione ambientale relativamente alla redazione del Rapporto Ambientale preliminare previsto dalla procedura VAS del Piano di Area Ost Tirolo, Variante n. 3, di cui all'art. 12 del D.Lgs 3.4.2006.

Art. 2 – Forma di espletamento della consulenza

1. I professionisti incaricati svolgono la propria attività di consulente tecnico-scientifico di concerto con il coordinatore interno dell'ufficio regionale e con il responsabile del procedimento del piano, attraverso riunioni periodiche concordate e fatti salvi gli incontri con l'Amministrazione e con gli enti interessati che si renderanno necessari.
2. I professionisti incaricati svolgono la propria attività di collaborazione avvalendosi per quanto ritenuto necessario del supporto tecnico-scientifico di consulenti e collaboratori esperti di propria fiducia, sotto la propria completa e unica responsabilità nei confronti della committenza.
3. L'incarico sarà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nei successivi articoli, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.del.....
4. I professionisti incaricati dichiarano di non trovarsi in alcuna personale incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale.

Art. 3 – Competenze del consulente

Il professionista incaricato svolge la propria attività di consulenza tecnico-scientifica relativamente alla redazione del Rapporto Ambientale previsto dalla procedura VAS del Piano di Area ost Tirol, Variante n. 3, a seguito pubblicazione dei documenti preliminari e delle prescrizioni della Commissione VAS. In particolare integra la relazione ambientale e i documenti del Piano di Area secondo le prescrizioni dei relativi pareri della Commissione regionale VAS, con gli apporti collaborativi e di consultazione inviati, con le valutazioni di incidenza procedendo alla stesura del Rapporto ambientale della procedura VAS ai sensi del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni corredato dalla sintesi non tecnica, nonché la revisione sulla base delle osservazioni pervenute..

Art. 4 – Competenze dell'ufficio regionale di piano nei confronti del consulente

L'ufficio regionale di piano, sotto la diretta responsabilità del suo coordinatore interno, garantisce al professionista incaricato la propria collaborazione nella predisposizione di quanto richiesto.

Art. 5– Tempi

1. Per lo svolgimento dell'incarico si prevede un impegno di 21 giornate/uomo.
2. L'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione e terminerà il 31.12.2010.

Art. 6 – Oneri

1. L'importo complessivo per l'espletamento dell'incarico di cui all'art.1, viene convenuto, in € 6.000,00.= (IVA e ogni altro onere, spese e viaggi inclusi).
2. I pagamenti avverranno secondo le seguenti modalità:
 - il 90% alla presentazione del Rapporto Ambientale utile per la pubblicazione previo benestare della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi;
 - il saldo, a seguito della revisione sulla base delle osservazioni pervenute.

Art. 7 – Rappresentanti delle parti

1. La Regione designa quale proprio rappresentante l'arch. Romeo Toffano, Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.
Al rappresentante, di cui al comma precedente, è demandato lo svolgimento dell'attività necessaria per il raggiungimento degli scopi descritti nella presente Convenzione.
2. La Regione si impegna a fornire i dati territoriali in possesso, nonché a garantire l'accesso all'incaricato, e suoi collaboratori, agli uffici competenti e ad assicurare la

collaborazione di propri organismi per facilitare la raccolta di eventuale documentazione necessaria.

Art. 8 – Proprietà e riservatezza dei dati

1. I dati definitivi e quelli realizzati nel corso dell'espletamento dell'incarico saranno di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne uso liberamente;
2. L'incaricato non potrà far uso dei dati fatta salva preventiva autorizzazione della Regione e con la citazione della fonte del dato;
3. E' fatto divieto all'incaricato della cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei dati.

Art. 9 – Ritardi e penali

Un ritardo maggiore a giorni 30, dalla data di ultimazione prevista, comporterà la facoltà della Regione a poter provvedere alla rescissione della convenzione.

Art. 10 – Inosservanza degli obblighi

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la parte lesa potrà dichiararla decaduta ed esigere l'eventuale risarcimento dei danni in base alle vigenti normative.

Art. 11– Efficacia della Convenzione

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244.

Venezia,

La Regione Veneto

Il Consulente